

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen

Band: 4/1918 (1918)

Artikel: Kanton Tessin

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-23852>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

2. Der Kanton leistet an diese Stellvertretungskosten einen Beitrag von 30 %, im Maximum 15 Fr. pro Woche für Vikariate an Primarschulen, 20 Fr. für Vikariate an Sekundarschulen.

3. Die Schulvorsteherschaften sind ermächtigt, den Lehrern von ihrer Besoldung einen Beitrag bis auf 30 % der Vikariatsentschädigung in Abzug zu bringen, ohne Rückwirkung. Hiebei sind die Familienverhältnisse des Lehrers in billiger Weise zu berücksichtigen. In streitigen Fällen setzt der Regierungsrat die Beteiligung des Lehrers an den Vikariatskosten fest.

4. Publikation im Amtsblatt und Mitteilung durch Separatabdruck an die beteiligten Schulvorsteherschaften.

XXI. Kanton Tessin.

I. Primarschule.

I. Decreto legislativo modificante l'art. 50 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare. (Del 18 gennaio 1917.)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Valendosi del proprio diritto di iniziativa in materia legislativa e su proposta di sua speciale Commissione,

decreta:

Art. 1. L'art. 50 della legge sull'insegnamento elementare 28 settembre 1914, è così modificato:

„La durata della scuola è da 7 a 10 mesi, con un orario settimanale da 25 a 28 ore.

La durata e l'orario settimanale saranno fissati nel regolamento particolare di ogni Comune, d'accordo coll'Ispettore.

In casi eccezionali ed in date stagioni il Dipartimento può permettere una riduzione dell'orario giornaliero laddove ciò sia richiesto dai lavori agricoli.

Nelle scuole di una durata inferiore ai 9 mesi l'orario settimanale deve sempre comprendere 28 ore.“

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore trascorsi i termini per l'esercizio del referendum.

2. Mittel- und Berufsschulen.

2. Decreto legislativo autorizzante il Consiglio di Stato ad istituire ed organizzare, in via di esperimento, un corso semestrale superiore di lingua e letteratura italiana presso il Liceo Cantonale in Lugano. (Del 6 luglio 1917.)

*Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,
Su proposta del Consiglio di Stato,*

decreta :

Art. 1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad istituire ed organizzare, in via d'esperimento, un corso semestrale superiore di lingua e letteratura italiana presso il Liceo Cantonale in Lugano, fermi i contributi provenienti dagli interessi del legato Manzoni e donazione Bariffi.

Art. 2. Per essere iscritto al corso si richiede il diploma di maestro od altro titolo equivalente, ovvero la licenza liceale.

All'atto dell'iscrizione il candidato pagherà una equa tassa non inferiore però a 50 franchi.

Art. 3. Per l'ordinamento ed il mantenimento del corso è stanziato nel bilancio del Dipartimento della Pubblica Educazione, Tit. 1, Cat. 2, Cap. 1, N. 22 bis un credito di 3000 fr., a cominciare dall'anno scolastico 1917/1918.

§. Se la detta somma non venisse interamente spesa, l'eccedenza dovrà essere versata in aumento del capitale del legato Manzoni.

Art. 4. Il presente decreto, non essendo di carattere generale, entra immediatamente in vigore.

**3. Regolamento e programma per la Scuola ticinese di cultura italiana
presso il Liceo cantonale. (Del 27 luglio 1917.)**

Il Consiglio di Stato

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Visto il decreto legislativo 6 luglio 1917 autorizzante il Consiglio di Stato ad istituire ed organizzare un corso semestrale superiore di lingua e letteratura italiana presso il Liceo Cantonale;

Su proposta del Dipartimento di Pubblica Educazione,

decreta :

Sotto la denominazione di Scuola ticinese di cultura italiana è istituito presso il Liceo Cantonale un corso semestrale superiore di lingua e letteratura italiana, come ai seguenti regolamento e programma.

Scuola ticinese di cultura italiana.

La Scuola che lo Stato del Cantone Ticino istituisce presso il Liceo di Lugano, con il concorso dell'eredità Manzoni e di altri oblatori, si propone di affermare, nel modo praticamente più efficace, quella che è qualità propria della Svizzera italiana, e di adempiere un alto ufficio che, nella famiglia confederata, compete a ciascuno dei tre gruppi etnici.

Più determinatamente, gli scopi della nuova scuola sono i seguenti:

1. Fornire agli studiosi, e principalmente ai giovani che abbiano già acquistate conoscenze bastevoli di lingua italiana nelle scuole medie e superiori degli altri Cantoni, una serie ragionata ed organica di esercitazioni utili all'uso della nostra parlata e di studi atti a creare in loro un'idea complessiva della letteratura, dell'arte, del pensiero e della civiltà italiana.
2. Richiamare l'attenzione degli studiosi e dei cittadini sui problemi più importanti relativi al Cantone Ticino.
3. Ottenere, soprattutto mediante conferenze, che la coltura del paese si elevi e si affini.
4. Attuare, nei limiti segnati dagli scarsi mezzi presenti, l'ideale di Romeo Manzoni, il quale vagheggiava l'istituzione di una Accademia ticinese letteraria ed artistica; finchè arrivi il giorno in cui si possa dare pieno compimento a quel nobile disegno.

Regolamento.

1. La Scuola ticinese di coltura italiana apre ogni anno i suoi corsi il 15 ottobre e li chiude nella seconda metà di marzo.

I corsi si dividono in due periodi di 10 settimane ciascuno.

Le ore settimanali d'insegnamento sono 21; delle quali, 15 occupate da lezioni e 6 da conferenze. Nelle ore antimeridiane d'ogni giorno (tranne il sabato e la domenica) si daranno 3 lezioni; nel pomeriggio, una conferenza.

Conferenze su argomenti affini al programma saranno tenute, di tanto in tanto, la sera.

2. Per essere iscritti come allievi regolari, sono necessari i seguenti requisiti:

a) Età di almeno 18 anni;
 b) attestato degli studi eseguiti (maturità, diploma di maestro od altro titolo equivalente) dal quale risulti, in tutti i casi, che l'inscrivendo già possiede una conoscenza non superficiale della lingua italiana.

§. Non trovandosi in grado di presentare l'attestato di cui alla lettera b, ed in tutti i casi dubbi, a giudizio del Dipartimento, l'inscrivendo potrà essere assoggettato ad un esame d'ammissione, dal quale risulti ch'egli sia o meno atto a seguire i corsi per ciò che riguarda così la lingua come la preparazione generale.

3. Per essere iscritti come uditori, basta avere il requisito dell'età di 18 anni compiuti.

4. Le istanze per essere iscritti, accompagnate dai necessari documenti, dovranno essere mandate alla Direzione durante la seconda quindicina di settembre.

Gli esami d'ammissione avverranno nella settimana che precede immediatamente l'apertura dei corsi.

5. La tassa d'iscrizione, così per gli allievi regolari come per gli uditori, è di fr. 100 per tutto il semestre, e di fr. 50 per uno solo dei due periodi.

Ai maestri ed a tutti gli altri docenti nelle scuole ticinesi è concessa facoltà di inscriversi gratuitamente alle lezioni ed alle conferenze.

6. Le conferenze vespertine potranno, salvo il diritto prevalente degli allievi regolari e degli uditori, essere frequentate da chiunque. I non iscritti alla scuola pagano fr. 15 per ogni serie di conferenze intorno ad un determinato soggetto, fr. 50 per tutte le serie, e fr. 1 per ogni conferenza singola.

Le conferenze serali sono gratuite.

7. Agli allievi regolari spetta in modo esclusivo il diritto ed il dovere di essere interrogati durante le lezioni, di prendere parte alle conversazioni o discussioni previste dal programma e di presentare lavori scritti.

Sarà concesso un certificato agli allievi regolari che, avendo frequentato assiduamente l'intero corso, sosterranno un esame sulle singole materie.

Gli uditori potranno ricevere un attestato di frequenza.

8. Per ciò che riguarda l'obbligo della frequenza, le giustificazioni, le norme e le sanzioni disciplinari, vale il Regolamento che regge il Liceo cantonale.

9. Gli esami si terranno nella settimana che segue immediatamente la chiusura dei corsi, dinanzi al collegio dei professori diviso in commissioni.

Ciascun esaminando dovrà presentare, nella prima quindicina di marzo, un lavoro eseguito su tema libero durante il semestre, e svolgerà un tema obbligatorio sotto la vigilanza di un docente.

Gli esami orali comprendono materie obbligatorie e materie facoltative.

Sono obbligatorie le seguenti materie: 1. Grammatica italiana; 2. Lettura e commento di uno scrittore moderno; 3. Storia della letteratura italiana; 4. Lettura e commento della Divina Commedia.

Sono facoltative le seguenti materie: 1. Storia dell'arte; 2. Storia del Cantone Ticino; 3. Storia d'Italia; 4. Geografia del Cantone Ticino; 5. Geografia d'Italia.

Programma per il semestre 1918—19.¹⁾

<i>A. Lezioni.</i>	<i>Ore settimanali</i>
1. Storia della letteratura italiana (Prof. Sambucco) .	2
2. Lettura e commento di autori insigni di ogni secolo	5
Autori dei secoli XIII, XIV e XV (Prof. Bontà).	
Autori dei secoli XVI e XVII (Prof. Ottino).	
Autori del secolo XVIII e del periodo neo-classico (Prof. Pizzorno).	
Autori del secolo XIX (Prof. Ottino).	

¹⁾ Wir lassen das neueste Programm im Anschluß folgen, um Interessenten einen Einblick in die neu errichtete Institution zu ermöglichen. Der 1. Kurs wurde mit geringen Abänderungen erstmals 1917/18 durchgeführt.

	Ore settimanale
3. La Divina Commedia. Studio generale del poema e lettura dei Canti più conspicui (Prof. Sambucco)	2
4. Lettura e discussione d' articoli di giornali e di riviste (Prof. Chiesa)	1
5. Grammatica italiana (Prof. Pizzorno)	1
6. Correzione dei componimenti (già riveduti dal professore e commentati nelle parti che possono presentare maggior utilità e interesse per tutta la scolaresca) (Prof. Bontà)	1
7. Esercizi di lettura (principalmente allo scopo di avvezzare gli allievi ad una giusta pronunzia e ad una buona dizione) (Prof. Paravicini)	2
8. Storia e geografia del Cantone Ticino (Prof. Bontà)	1

B. Conferenze vespertine. Conferenze

1. La letteratura italiana dal Leopardi ai contemporanei (Prof. Chiesa)	20
2. Storia del verso italiano (nel 1º periodo del corso) (Prof. Chiesa)	10
3. Quadri e figure della Storia d' Italia (Prof. Ghisleri)	20
4. Storia dell' arte. Il periodo neo-classico ed il romantico (Prof. Chiesa)	20
5. Città e regioni d' Italia (nel 2º periodo del corso (Prof. Ghisleri)	10
6. Grammatica italiana (Prof. Pizzorno)	20
7. Storia del Cantone Ticino, dalla Repubblica unitaria ai nostri giorni (nel 1º periodo del corso) (Avv. Bertoni)	10
8. I monumenti storici ed artistici del Cantone Ticino (nel 2º periodo del corso) (Prof. Brentani)	10

C. Conferenze serali.

1. I grandi scrittori e pensatori d' Italia.
2. Problemi vari d' economia, di politica, di cultura italiana.
3. Il Cantone Ticino.

4. Regolamento per la Scuola Normale Cantonale in Locarno. (Del 21 settembre 1917.)

Parte I. — Disposizioni generali.

Capitolo I. Carattere dell' Istituto.

Art. 1. La Scuola Normale serve esclusivamente alla preparazione dei maestri e delle maestre per le scuole elementari. Essa fornisce loro non solo la necessaria cultura mentale, ma anche e principalmente un' educazione morale consona all' indole della professione.

Ai maestri esercenti essa offre, mediante periodici corsi di perfezionamento, occasione di approfondire la loro cultura generale e professionale.

Cap. II. Direzione.

Art. 2. Al Direttore spetta il governo generale dell' Istituto in tutti i suoi riparti ed accessori.

Suoi uffici principali sono :

- a) Vigilare i professori, gli alunni, i funzionari e le persone di servizio, perchè adempiano coscienziosamente tutti i doveri dei rispettivi uffici e grazie alla loro opera concorde l' Istituto acquisti quel carattere di attività esemplare, che può e deve essere il primo e più efficace fattore educativo dei futuri maestri ;
- b) Ordinare e dirigere gli studi secondo il programma governativo e secondo le disposizioni che l'autorità scolastica superiore stimasse dover dare. Sorvegliare l' istruzione impartita dai singoli docenti, soprattutto nell'intendimento di conservare l'uniformità e l' unità di indirizzo. A tale effetto esige dai docenti la tenuta regolare e puntuale del diario didattico ; visita le classi, interroga ed esamina gli alunni e le alunne ; consiglia ed ammonisce gli insegnanti ;
- c) Studiare e proporre al Dipartimento della Pubblica Educazione le riforme del programma didattico, e, in genere, tutti i provvedimenti che apparissero necessari od utili al miglioramento degli studi magistrali, compresi gli acquisti degl' strumenti scientifici e didattici ad uso delle classi, dei gabinetti e della biblioteca ;
- d) Dirigere ed amministrare la mostra didattica permanente ;
- e) Dirigere la scuola pratica, secondo le modalità dello speciale regolamento ;
- f) Organizzare, dirigere e sorvegliare la vita interna dei Convitti di modo ch' essa abbia a risultare un efficace complemento della funzione educativa, intellettuale e morale che l' Istituto deve adempiere ;
- g) Curare la buona conservazione di tutta la proprietà dello Stato affidata alla sua vigilanza. Il Direttore tiene a tale scopo, o fa tenere regolarmente, gli inventari prescritti. Propone al Dipartimento i lavori e le spese necessarie per la manutenzione degli stabili e della mobilia e per i nuovi acquisti che stimasse indispensabili ;
- h) Sbrigare la corrispondenza e tutti gli atti di ufficio, tranne quelli che concernono direttamente l'Economato dei Convitti ;
- i) Conservare in buon ordine l' archivio.

Art. 3. Il Direttore informa puntualmente ed esattamente il Dipartimento della Pubblica Educazione dei fatti dell' Istituto, mediante comunicazioni scritte, ogni qualvolta appaiano necessarie e mediante una particolareggiata relazione annuale.

In principio dell' anno scolastico, presenta al Dipartimento della Pubblica Educazione per la sua approvazione l' elenco degli allievi definitivamente iscritti, l' orario delle lezioni ed il piano di distribuzione delle materie fra gli insegnanti.

Art. 4. Il Direttore può delegare, sotto la sua esclusiva responsabilità, parte delle sue funzioni amministrative e disciplinari, che riflettano singolarmente una delle due sezioni, alla Vice-Direzione della rispettiva sezione.

Cap. III. Docenti.

Art. 5. I professori e le maestre dipendono direttamente dal Direttore a cui devono obbedienza ed aiuto in tutto ciò che giova al buon andamento dell'Istituto. Sono obbligati ad assumere le materie e le ore d'insegnamento che il Direttore assegna loro entro i limiti prestabiliti nel loro atto di nomina.

Art. 6. I docenti sono tenuti a supplire i colleghi nelle assenze non tanto prolungate da richiedere una supplenza speciale, secondo le istruzioni che la Direzione o, in sua vece, la Vice-Direzione, crederà utile di impartir loro.

Art. 7. Ogni docente tien nota del materiale didattico a lui affidato e ne è responsabile.

Art. 8. I docenti devono essere scrupolosamente puntuali nel cominciare e terminare le lezioni. Senza il consenso della Direzione, o, in sua vece, della Vice-Direzione, non possono tralasciare alcuna lezione, nè sostituirla con altra, nè farsi sostituire da altro docente.

Art. 9. Tutti i docenti, non solo quelli di ciò stabilmente incaricati, sono tenuti alla sorveglianza durante le pause fra le lezioni.

Art. 10. Il Direttore convoca il corpo insegnante d' ambedue le sezioni insieme o di ciascuna sezione separatamente, a suo giudizio, in conferenze ordinarie e straordinarie.

Le conferenze ordinarie ed obbligatorie sono cinque all'anno: una all'apertura dell'anno scolastico per le ammissioni e le promozioni degli allievi; tre nel corso dell'anno per l'assegnazione delle note bimestrali e la quinta alla chiusura dell'anno scolastico per le note finali e le promozioni.

Le conferenze straordinarie possono essere convocate dal Direttore ognqualvolta lo reputi opportuno per deliberare intorno ad oggetti concernenti l'Istituto.

Art. 11. La conferenza dei professori è presieduta dal Direttore e, in sua assenza, dal Vice-Direttore, rispettivamente dalla Vice-Diretrice.

Art. 12. Per ogni conferenza vien redatto un verbale. La redazione del verbale spetta al docente incaricato del servizio di segreteria, o, in mancanza di un segretario stabile, all'insegnante più giovane.

Art. 13. La convocazione della conferenza deve essere concessa anche quando uno solo o più membri del corpo insegnante lo domandino giustificatamente.

Art. 14. Sono di spettanza del collegio dei docenti, oltre le ammissioni e promozioni, la discussione intorno al programma didattico, gli acquisti per la biblioteca, l'esercizio delle funzioni disciplinari

ad esso specialmente riservati. Il collegio dei professori deve dare il suo preavviso per l'elargizione dei sussidi agli alunni.

Art. 15. Il Direttore non può essere obbligato a più di 14 ore settimanali di lezione; per il Vice-Direttore, rispettivamente la Vice-Diretrice, il massimo delle ore d'insegnamento è di 15.

Cap. IV. Allievi.

Art. 16. Sono ammessi alla Scuola Normale:

- a) Gli scolari e le scolare che abbiano ottenuta la promozione dalla classe III^a tecnica o ginnasiale;
- b) I giovani e le giovanette dell'età di 14 anni compiuti che superino un esame d'ammissione.

Salvo casi speciali, da riconoscersi dal Dipartimento, non vi sono ammissioni dirette alla II^a classe.

Possono invece essere ammessi direttamente alla III^a classe gli allievi muniti della licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 17. Ogni anno in settembre il Dipartimento di Pubblica Educazione apre gli iscrizioni ai posti di alunno e di alunna della Scuola Normale. Le domande di ammissione devono essere dirette al Dipartimento, accompagnate dall'ultimo certificato scolastico, fede di nascita e attestato medico. Gli ammessi dovranno inoltre sottoporsi ad una visita sanitaria da parte del medico dell'Istituto.

Art. 18. Gli esami d'ammissione vertono sulle materie seguenti: italiano (scritto ed orale), aritmetica (scritta ed orale), storia naturale, storia e geografia. Fa stato per essi il programma degli esami della III^a classe tecnica o ginnasiale. Le note sono graduate dall'1 all 6; per l'ammissione si richiede il 3 in tutte le materie.

Art. 19. Lo Stato assegna, oltre il reddito dei lasciti speciali, a titolo di sussidio, una somma annua di fr. 15,000 da distribuirsi fra gli scolari e le scolare della Scuola Normale cantonale, che ne avessero bisogno.

La quota varia secondo il numero dei concorrenti ammessi; ad ogni modo, non potrà eccedere i fr. 200.

§ 1. I concorrenti al sussidio devono farne domanda al Dipartimento della Pubblica Educazione nei modi indicati dall'avviso di concorso che il Dipartimento medesimo farà pubblicare ogni anno, entro il mese di settembre, sul *Foglio Officiale* della Repubblica e Cantone del Ticino.

§ 2. Il sussidio sarà assegnato preferibilmente ai postulanti bisognosi che ottengano all'esame di ammissione almeno la nota 4 in italiano ed in aritmetica.

I candidati muniti dell'attestato della III^a classe tecnica o ginnasiale, che aspirano al sussidio, devono subire un esame in italiano ed in aritmetica.

Quest'esame può essere fatto in comune coi candidati all'ammissione.

§ 3. La concessione della borsa di sussidio è inoltre subordinata a buona condotta ed a regolare profitto durante l'anno. L'assegno definitivo della medesima avviene quindi soltanto dopo l'ultima conferenza dei professori per le note bimestrali.

§ 4. La borsa annuale di sussidio rimane acquisita al beneficiario per tutto il corso degli studi fino all'esame di patente. Però può sempre essere revocata, qualora l'allievo se ne renda indegno per cattiva condotta o per insufficiente applicazione.

Art. 20. I sussidiati che abbandonano gli studi o che, ottenuta la patente, volontariamente si astengono, per 6 anni, dall'insegnare in una scuola pubblica, devono rimborsare interamente i sussidi ricevuti. L'obbligo della restituzione sarà adeguatamente diminuito per chi abbia prestato servizio durante un certo numero d'anni. Ad ogni modo, chi abbia insegnato per 6 anni di seguito è sciolto da ogni obbligo di restituzione.

Per gli effetti del capoverso precedente, i candidati dovranno prestare idonea garanzia.

Art. 21. Per tutti gli alunni e per tutte le alunne della Scuola Normale, le cui famiglie non sono domiciliate a Locarno o nelle sue immediate vicinanze, è obbligatorio l'internato.

Art. 22. Gli allievi sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni. Gli esterni che siano stati assenti devono, rentrando nell'Istituto, consegnare alla Direzione la giustificazione scritta dai parenti o da chi per essi o dal medico curante. In caso die assenza prevedibile, va rivolta domanda di congedo per iscritto od a voce al Direttore.

Il Direttore non può accordare un congedo superiore ai 15 giorni. Per congedi di maggiore durata è necessario farne domanda scritta al Dipartimento di Pubblica Educazione.

Art. 23. Tutte le materie del programma sono obbligatorie.

Chi vuol essere dispensato dalle lezioni di religione deve produrre una dichiarazione in tal senso, firmata dai parenti o dai tutori se l'allievo ha meno di 16 anni e firmata dall'allievo stesso, se ha compiuta tale età.

Art. 24. Tanto gli allievi interni quanto gli esterni devono sottostare rigorosamente alle prescrizioni regolamentari ed alle ordinanze direttoriali che riguardano la condotta in classe, durante le ricreazioni e fuori dell'Istituto. Tutti devono portare sempre la divisa o il distintivo che la Direzione prescrive.

Art. 25. Ogni allievo riceve in consegna un banco ed una sedia numerizzata e risponde della loro buona conservazione. Ognuno risponde dei guasti arrecati alle suppellettili, agli arredi scolastici ed allo stabile. Quando non riesca di scovare il colpevole, si renderanno responsabili in solido tutti gli allievi della rispettiva classe o dell'Istituto secondo i casi.

Art. 26. Le offese alla disciplina scolastica da parte degli allievi sono punite, secondo la gravità del caso:

- a) Con l'ammonizione del Direttore;
- b) Con la proposta al Dipartimento della Pubblica Educazione di diminuire o di revocare la borsa di studio;
- c) Con la esclusione dalle lezioni per otto giorni consecutivi, a giudizio del collegio degli insegnanti;
- d) Con la sospensione dalla scuola per un anno, da decretarsi dal Dipartimento della Pubblica Educazione, su proposta del collegio dei professori;
- e) Con la esclusione definitiva da tutti gli Istituti dello Stato, da decretarsi dal Dipartimento della Pubblica Educazione, su proposta del collegio dei professori.

In tutti i casi, le offese alla disciplina scolastica avranno effetto sulla classificazione di condotta.

Art. 27. L'anno scolastico comincia in ottobre e finisce in luglio. Apertura, chiusura e vacanze intermedie vengono fissate anno per anno dal Dipartimento di Pubblica Educazione.

Art. 28. Ogni allievo riceve entrando nella scuola un libretto delle classificazioni. Le classificazioni sono assegnate per bimestri, e precisamente alla fine dei mesi di dicembre, di febbraio, d'aprile e di giugno. Le note sono graduate come segue:

6 ottimo, 5 molto bene, 4 bene, 3 sufficiente, 2 insufficiente, 1 male.

Art. 29. Per la promozione si esige la nota 3 in tutte le materie. Chi ottiene una nota inferiore al 3 in non più di quattro materie ha diritto ad un esame di riparazione all'inizio del successivo anno scolastico.

Chi cede anche in una sola materia all'esame di riparazione ripete l'anno.

Art. 30. È tolta la facoltà di proseguire negli studî agli allievi che, dopo aver ripetuto un anno, si dimostrino ancora inetti a superare gli esami.

Art. 31. Le prestazioni mediche gratuite sono riservate esclusivamente agli allievi interni.

Art. 32. Gli allievi esterni della Scuola Normale sono tenuti a mantenere in ogni circostanza della vita esterna un contegno decoroso, degno di futuri educatori. Durante il tempo di permanenza nell'Istituto sono tenuti all'osservanza del Regolamento interno. Devono presentarsi puntualmente alle lezioni, nè possono negli intervalli abbandonare l'Istituto. È vietato loro, nel modo più rigoroso, di farsi intermediari di corrispondenze fra il convitto e l'esterno. Violazioni di questo divieto possono essere punite coll'espulsione dall'Istituto. E pure vietato di introdurre nell'Istituto giornali estranei agli scopi della scuola.

Gli esterni, di regola, alla sera devono rincasare non più tardi delle 9. E proibita la frequentazione delle osterie, l'assistere a spettacoli sconvenienti, il prender parte a società, senza il consenso del Direttore.

Almeno una volta per settimana, nelle ore che saranno stabilite, gli allievi esterni dovranno frequentare la Biblioteca dell'Esposizione scolastica.

Cap. V. Scuola pratica.

Art. 33. A ciascuna sezione della Scuola Normale è annessa una Scuola elementare, detta pratica, affidata ad un maestro, e rispettivamente ad una maestra, nominati dal Consiglio di Stato.

La Scuola pratica è una scuola elementare modello e deve comprendere possibilmente tanto il grado inferiore quanto il superiore.

Essa deve in ogni caso comprendere almeno tutte le classi del grado inferiore.

Art. 34. La direzione della Scuola pratica spetta all'insegnante di didattica.

Il Direttore della Scuola Normale compie, rispetto alla scuola pratica, le funzioni che spettano all'Ispettore di Circondario rispetto alle scuole elementari comunali.

Art. 35. Gli scolari della Scuola pratica vengono scelti dalla Direzione della Normale in concorso col maestro, tra i fanciulli di Locarno e di altri Comuni che volontariamente ne fanno domanda, avendo cura che nella scuola siano possibilmente rappresentati i vari gradi di età, di capacità e di condizioni sociali. Il materiale scolastico è gratuito e vien fornito dallo Stato.

Art. 36. La scuola pratica di regola si apre e si chiude contemporaneamente ai corsi della Scuola Normale.

Art. 37. Le ore settimanali di scuola sono da 25 a 28, a giudizio della Direzione. L'orario vien compilato dal maestro e sotto-posto all'approvazione della Direzione.

Art. 38. Scopo della Scuola pratica è:

- a) Di servire agli scolari della Normale di comodo e sicuro campo per continue osservazioni ed esercitazioni in modo che alla teoria vada sempre congiunta la pratica;
- b) Di permettere un esperimento serio e scientifico delle leggi, dei regolamenti, dei programmi e dei metodi scolastici, nonchè di tutte quelle altre riforme, innovazioni e modificazioni che si venissero ideando e che si volessero previamente sottoporre alla prova della esperienza.

Art. 39. Nella Scuola pratica si dovrà dunque sempre avere di mira — quale ideale da raggiungere — la esatta e perfetta attuazione del programma governativo in ogni sua parte, e l'uso preciso del metodo dal programma stesso indicato, salvo le spiegazioni, le inflessioni e le modificazioni che eventualmente gli venissero date dalla Direzione e dal docente di pedagogia e didattica, d'accordo col Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 40. La promozione degli scolari da classe a classe e gli esami di licenza sono fatti dal maestro con l'assistenza della Direzione. La firma dei libretti spetta alla Direzione.

Art. 41. Fanno parte obbligatoriamente della Scuola d'applicazione i lavori manuali, i lavori agricoli e le passeggiate istruttive ordinate dalla Direzione.

Art. 42. L'insegnante di didattica ed il maestro della Scuola pratica maschile sono tenuti a prestare la loro collaborazione nell'amministrazione dell'Esposizione scolastica.

Art. 43. Il maestro compilerà colla massima cura il suo giornalino didattico e lo sottoporrà regolarmente all'esame ed all'approvazione della Direzione alle cui indicazioni dovrà sempre attenersi, salvo il suo diritto di ricorso, quando lo creda opportuno, al Dipartimento della Pubblica Educazione.

Veglierà pure perchè gli scolari arrivino a Scuola e ne partano ad ora giusta ed in buon ordine. Curerà inoltre che il locale scolastico sia tenuto nel miglior modo, per ciò che riguarda tanto la pulizia e l'igiene quanto le esigenze didattiche, reclamando dalla Direzione, occorrendo, tutte le provvidenze che reputerà necessarie.

Parte II. — Dei Convitti annessi alle normali.¹⁾

Capitolo VI. Scopo dei Convitti.

Art. 44. Il Convitto ha lo scopo di riunire allievi e possibilmente docenti della Scuola Normale a comune vita domestica, la quale non solo permetta di provvedere ai bisogni materiali con la minima spesa, ma anche, e principalmente, eserciti sugli alunni una duratura ed efficace influenza educativa. Nel Convitto, più che altrove, al contatto di condiscipoli e superiori, l'alunno deve a poco a poco foggiarsi l'animo e l'abito del futuro educatore.

La vita interna dei Convitti, che, nei suoi minuti particolari, viene regolata da appositi ordinanze direttoriali, deve rispettare rigorosamente tutte le opinioni e convinzioni e permettere l'esercizio delle pratiche del culto secondo il desiderio delle famiglie.

Cap. VII. Economato.

Art. 55. La retta degli allievi interni dell'Istituto viene fissata anno per anno verso la chiusura della gestione. Essa non deve in nessun caso eccedere la somma di 500 fr. per la sezione maschile e di 450 fr. per la sezione femminile. La retta completa per gli allievi regolari di altre scuole è pure rispettivamente stabilita in 500 fr. ed in 450 fr. Il versamento per tutte le rette avviene in tre rate e cioè: 150 fr. all'entrata nel Convitto, 150 fr. prima delle vacanze pasquali, il residuo prima della fine di giugno. Non si consegnano certificati prima del versamento completo della retta. Le borse disussidio degli interni si deducono dall'ultima, rispettivamente dalle 2 ultime rette.

La pensione per il solo pranzo o per diversi pasti, di cui possono beneficiare allievi esterni e docenti, viene fissata a seconda delle circostanze e deve essere tale da coprire il prezzo di costo.

¹⁾ Der zweite Teil ist nur im Auszug wiedergegeben.

*A. Convitto maschile.**Cap. VIII. Vice-Direttore.*

Art. 60. Al Vice-Direttore spetta, per delegazione e sotto la vigilanza del Direttore, il continuo ed immediato governo della vita interna del Convitto, sezione maschile. Egli distribuisce la sorveglianza e cura che sia eseguita secondo i regolamenti e gli ordini impartiti. Decide le domande di permesso di uscita dei convittori, accoglie le lagnanze degli allievi e dei sorveglianti, risolve di sua iniziativa i semplici casi disciplinari che non richiedano l'intervento del Direttore. Supplisce, ove le altre sue attribuzioni glielo permettano, i sorveglianti nelle loro assenze straordinarie. Prende possibilmente i pasti nel refettorio insieme coi sorveglianti. Tiene continuamente al corrente la Direzione degli eventi importanti che riguardano l'internato.

Art. 61. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore assente in tutti gli uffici amministrativi e nelle funzioni disciplinari che concernono la sezione maschile, e, inoltre, nelle attribuzioni inerenti al governo generale dell'Istituto, comune delle due sezioni. Di tutti gli affari cui attende in sostituzione del Direttore, deve informare quest'ultimo al più presto possibile.

Art. 62. Il Vice-Direttore è tenuto a coadiuvare il Direttore anche se questi è presente, in ogni opera che entri nel novero delle sue funzioni amministrative, disciplinari e di ordine didattico.

Cap. IX. Sorveglianti.

Art. 63. Il personale di sorveglianza vien possibilmente scelto nel corpo insegnante dell'Istituto, compreso il maestro della Scuola pratica ed i maestri ausiliari. La nomina vale solo per l'anno in corso.

Art. 64. I sorveglianti, in numero di almeno uno su venti convittori, devono trovarsi nel Convitto alla sua apertura, e non lo possono abbandonare prima della chiusura. Hanno diritto ad un giorno di congedo ogni 15 giorni.

Art. 65. Gli obblighi dei sorveglianti sono fissati anno per anno all'apertura della Scuola. L'orario di sorveglianza deve essere combinato in modo che i docenti possano godere di un numero adeguato di ore libere ogni giorno.

Art. 66. I sorveglianti sottostanno direttamente alla Vice-Direzione, i cui ordini essi devono eseguire con puntualità e coscienza.

Art. 67. I sorveglianti devono collaborare colla Vice-Direzione a far sì che il Convitto eserciti un'efficace e pratica funzione educativa. Devono essere per gli allievi una sicura guida morale e un consiglio negli studi.

Tanto la Direzione quanto la Vice-Direzione può convocarli in conferenza per deliberare intorno ad argomenti che si riferiscono alla vita interna del Convitto e per stabilire le note di condotta da proporre alla conferenza bimestrale degli insegnanti.

Cap. X. Convittori.

Art. 69. All' entrata in Convitto l'alunno deve consegnare in Direzione una dichiarazione del padre o tutore che si rende garante per il pagamento della retta e di altri eventuali oneri.

Art. 70. Il materiale scolastico è a carico dell' allievo, che lo provvede per mezzo della Vice-Direzione. L' importo vien riscosso colla successiva rata della retta. Nello stesso modo si procede per la provvista di medicinali e per gli altri acquisti occorrenti. Il bucato e le rammendature sono a carico degli allievi.

Art. 71. I convittori devono obbedienza e rispetto ai superiori di qualunque ordine, docenti e sorveglianti; cortesia ai compagni. È loro vietato di trattare direttamente con le persone di servizio.

Art. 72. Ogni convittore ha l' obbligo, sia nell' Istituto sia fuori, di vestirsi decentemente, non trascurando mai la pulitezza e l' ordine degli abiti, l' assetto della persona.

Art. 73. È di strettissimo obbligo, sì dentro come fuori del Convitto, l' uso della buona lingua italiana in tutte le conversazioni e con tutte le persone: superiori, compagni ed esterni. In determinati giorni ed ore può essere imposto a certe classi l' uso del francese nella conversazione.

Art. 74. È assolutamente vietato fumare tanto nel Convitto quanto fuori, durante le passeggiate, ecc.

Art. 75. Le lettere o cartoline scritte dai convittori devono essere deposte nella bussola a ciò destinata. La Direzione le trasmette alla posta due volte al giorno. Le lettere in arrivo destinate ai convittori, sono distribuite pure due volte al giorno dalla Vice-Direzione, la quale si riserva il diritto di conoscerne il contenuto quando lo credesse opportuno, ma sempre alla presenza dell' allievo a cui la lettera è diretta, riferendone poi, occorrendo, alla Direzione.

Art. 76. Il tempo non assegnato allo studio verrà occupato, a seconda della stagione e dell' ora, in esercizi sportivi, ricreazioni collettive, buone letture, ecc., ecc.

Art. 77. I convittori, alunni della Scuola Normale, possono essere tenuti, nelle ore di ricreazione, ad eseguire, sotto la guida dei sorveglianti, lavori, sia di coltivazione, sia di abbellimento del giardino.

Art. 78. I convittori non hanno diritto ad uscite libere. Permessi di uscita per dati giorni e ore possono venir concessi dalla Direzione dietro domanda e a titolo di premio. Agli allievi della IV^a classe si possono accordare due uscite libere per settimana, a quelli della III^a, una.

Art. 79. I convittori possono ricevere la visita dei genitori, dei parenti e di terze persone debitamente autorizzate dai genitori nei giorni di giovedì e di domenica: dalla 1 alle 2 del pomeriggio, il giovedì; dalle 10 alle 12 ant., la domenica.

Art. 80. Ordinariamente durante l' inverno si faranno due passeggiate per settimana, al giovedì ed alla domenica: più di frequente, durante la primavera e l' estate, a giudizio della Direzione. Per le

passeggiate, i convittori dovranno prepararsi in buon assetto, e indossare, secondo gli ordini, l' abito uniforme. Durante le passeggiate devono attenersi strettamente agli ordini dei sorveglianti, non abbandonare mai il gruppo o le file, e, specialmente attraversando la città o i villaggi, comportarsi da giovani educati.

Art. 81. Durante le ore di ricreazione stabilite nell' orario giornaliero, è proibito trattenersi nelle aule di studio. È vietato gridare e schiamazzare, zufolare, altercare e mettersi le mani addosso. Non è permesso il giuoco del calcio nel recinto del Convitto. Nessuno potrà assentarsi dal luogo della ricreazione comune senza speciale permesso del sorvegliante. In giardino nessuno potrà accortarsi al muro di cinta e tanto meno sedervisi.

Art. 82. Il contegno in refettorio, nei dormitori e nelle aule vien regolato da ordinanze speciali affisse ne' rispettivi locali.

Art. 83. I convittori sono obbligati di deporre in guardaroba, nel posto e scompartimento assegnato a ciascuno, il loro corredo e tutto quanto è di loro proprietà personale ed a tenerlo sempre in ordine. Sono responsabili di tutto ciò che è di loro proprietà. I guasti ai mobili ed alla suppellettile arrecati dai convittori, sono riparati a spese dei medesimi.

Art. 84. I convittori sono obbligati di osservare scrupolosamente, sempre e dovunque le norme di pulizia. Lo scrivere sulle pareti o il guastarle in qualsiasi modo vien severamente punito. Tutti i convittori hanno l' obbligo di prendere, salvo dispense per malattia, un bagno doccia ogni 15 giorni. I bagni saranno fatti per gruppi, sotto la guida di un sorvegliante incaricato dalla Vice-Direzione e secondo le norme consigliate dall' igiene.

Art. 85. È proibito d' introdurre nell' Istituto o farsi mandare cibi e bevande.

La cura medica è gratuita per i convittori. Delle malattie gravi o prolungate si dà avviso ai genitori.

Art. 86. Possono essere ammessi come convittori allievi della Scuola Tecnica di Locarno. Essi sottostanno a tutte le regole di disciplina interna.

Art. 87. Gli allievi della Normale e della Scuola Tecnica i quali tornano a casa ogni sera e partecipano alla refezione di mezzogiorno sono sottoposti alla disciplina interna per tutto il tempo che passano nell' Istituto.

B. Del Convitto femminile.

Cap. XII. Vice-Diretrice.

Art. 94. Alla Vice-Diretrice incombe il governo morale e disciplinare immediato delle convittrici. Essa distribuisce e dirige la sorveglianza e, in certi casi, la esercita personalmente. La Vice-Diretrice e inoltre tenuta ad adempiere quelle funzioni di governo scolastico che la Direzione crederà opportuno affidarle. In caso di assenza del Direttore, lo supplisce nelle attribuzioni che riguardano

unicamente e direttamente la sezione femminile. Dell'andamento del Convitto informa la Direzione, quando ne veda la necessità e quando ne sia da essa richiesta.

Art. 95. Dedica ogni cura al perfezionamento morale delle alunne, e, mediante una assidua ed amorevole vigilanza, cura l'esatta osservanza del regolamento e dell'orario ed il mantenimento della buona armonia fra tutte le persone del Convitto, così da farne lo specchio fedele di una ben ordinata famiglia. Avvia praticamente le alunne al buon governo di una casa, facendole attendere per turno ai servigi domestici.

Punisce le allieve convittrici mancanti ai loro doveri disciplinari, mediante semplice ammonizione, ammonizione in presenza delle compagne o delle maestre sorveglianti, rapporto al Direttore ed avviso ai genitori.

Art. 96. Vigila che le allieve mantengano in ogni loro cosa il più perfetto ordine e la massima pulizia nelle proprie persone, nel loro corredo, nei letti e nelle stanze, ammonendo severamente e castigando le negligenti e le trascurate.

Cap. XIII. Maestre sorveglianti.

Art. 97. Le maestre incaricate della sorveglianza sono tenute a coadiuvare la Vice-Direttrice in tutte le funzioni di governo del Convitto.

Art. 98. Per le maestre sorveglianti valgono tutte le disposizioni degli art. 63—67 stabilite per il Convitto della Sezione maschile.

Art. 99. Ogni maestra ha la sorveglianza di un dormitorio. Non si corica che dopo aver sorvegliato il coricarsi delle allieve; si alza colle allieve. Dopo la colazione, ogni maestra accompagna le allieve del suo gruppo in dormitorio e cura che rifacciano il proprio letto e diano sesto alle proprie cose. Alla vigilanza assidua delle sorveglianti è pure commessa la pulizia nei dormitori e nei gabinetti, l'ordine dappertutto e principalmente nelle Scuole. Ogni cosa adoperata durante le lezioni dovrà essere, immediatamente dopo, rimessa a posto.

Le maestre assumeranno per turno la sorveglianza delle allieve nelle ore di ricreazione, secondo l'ordine della Vice-Direttrice.

Durante il tempo della sorveglianza, le maestre a ciò designate devono consacrarsi interamente alle allieve, divertendole ed educandole con giuochi convenienti, buone conversazioni. Quando la stagione e il tempo permettono di condurle in giardino, dovranno addestrarle a piccoli lavori di giardinaggio.

Per turno settimanale, le maestre sorvegliano le allieve in refettorio e pongono ogni cura, colla parola e coll'esempio, affinchè le regole dell'igiene e del galateo siano osservate.

Le maestre sorvegliano pure per turno le allieve mentre si recano in chiesa e ne tornano, nelle passeggiate e durante lo studio.

Durante le ore di studio le maestre dovranno prestarsi a dare schiarimenti alle allieve intorno alle lezioni.

Cap. XIV. Convittrici.

Art. 101. La retta deve essere pagata secondo le disposizioni dell'art. 55. Non sono in essa comprese le spese per l'uniforme, il materiale scolastico ed i medicinali.

Le spese fatte dalla Vice-Direttrice per conto delle allieve vengono da essa stessa riscosse trimestralmente presso la famiglia.

Art. 102. Le convittrici sono tenute a prestarsi per il servizio di cucina, del refettorio, del dormitorio, della guardaroba e per lavori in giardino.

Art. 103. Le allieve devono osservare esattamente il regolamento, l'orario e tutte le norme disciplinari che verranno prescritte per il buon andamento del Convitto, attendere con zelo allo studio e mostrarsi docili, obbedienti e rispettose verso tutti i superiori.

Art. 104. È di strettissimo obbligo, sì dentro come fuori del Convitto, l'uso della buona lingua italiana in tutte le conversazioni e con tutte le persone: superiori, compagne ed esterne. In determinati giorni ed ore può essere imposto a certe classi l'uso del francese nella conversazione.

Art. 105. In iscuola, in dormitorio e durante le ore di riposo, è assolutamente prescritto il silenzio.

Art. 106. Le convittrici per ogni loro provvista o spesa si rivolgono alla Vice-Direttrice. È loro assolutamente vietato di rivolgersi, per simili od altre cose, alle persone di servizio, alle esterne ed a qualsiasi altra persona.

È loro proibito di trattenersi colle persone di servizio; ogni comunicazione col di fuori, in qualsiasi forma, all'insaputa della Vice-Direttrice e contro le prescrizioni del regolamento, sarà punita severamente.

Art. 107. Non è permesso alle alunne di portare nel Convitto oggetti di lusso e di valore. È loro proibito di introdurre cibi o di farsene mandare.

Art. 108. Nessuna allieva potrà avere libri, tranne quelli di studio, senza speciale consenso della Vice-Direzione.

Art. 109. Le allieve usciranno per la passeggiata in comune accompagnate dalle maestre, due volte la settimana, da ottobre a tutto aprile, e possibilmente tutti i giorni dal principio di maggio alla chiusura dell'anno scolastico. Nessuna delle alunne potrà, senza giusto motivo, essere dispensata dal passeggio. È inoltre concessa l'uscita insieme coi genitori, tutori o prossimi parenti autorizzati dai genitori, l'ultima domenica di ogni mese, a condizione che le allieve rientrino nell'Istituto per le 5. Uscendo dall'Istituto le allieve dovranno sempre indossare l'abito uniforme. Possono ricevere le visite di parenti debitamente autorizzati, il giovedì e la domenica.

Art. 110. Tutta la corrispondenza delle allieve deve passare per la Vice-Direzione. In caso di sospetto circa la natura di una lettera la Vice-Direttrice è autorizzata a prenderne conoscenza alla presenza dell'allieva che manda o che riceve la lettera. Risultando il sospetto fondato ne riferirà alla Direzione.

Cap. XVI.

Art. 112. Le parti del presente Regolamento che riguardano gli allievi tanto interni quanto esterni, verranno loro lette all'aprirsi d'ogni anno scolastico.

Art. 113. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione sul Bollettino Officiale delle leggi e decreti.

3. Lehrerschaft aller Stufen.

5. Legge sull' onorario dei funzionari scolastici e degli insegnanti delle scuole pubbliche cantonali e delle scuole elementari comunali.
(Del 5 dicembre 1917.)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Viste le leggi 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare e sull'insegnamento professionale,

Su proposta del Consiglio di Stato;

decreta:

Capitolo I. — Docenti delle Scuole elementari.

Art. 1. L'onorario dei maestri e delle maestre delle scuole elementari non può essere inferiore ai minimi seguenti:

		maestro	maestra
Scuole di	7 mesi	fr. 1500	fr. 1150
" "	8 "	" 1600	" 1250
" "	9 "	" 1700	" 1350
" "	10 "	" 1800	" 1450

§ 1. Nei Comuni i quali in base all'ultimo censimento federale contano una popolazione superiore a 3000 anime i minimi di cui sopra vanno aumentati di fr. 200.

§ 2. Agli onorari suddetti vanno inoltre aggiunti quattro aumenti triennali di fr. 100 cadauno.

Art. 2. Gli onorari minimi stabiliti dall'art. 1 per i docenti delle scuole elementari devono dai Comuni o Consorzi di Comuni essere pagati ai maestri in tante rate mensili quanti sono i mesi di durata della scuola.

§ 1. Lo Stato rimborsa ai Comuni o Consorzi di Comuni un sussidio corrispondente al 50 per cento dei minimi fissati dall'articolo 1 e ciò in due rate uguali alla fine dei mesi di marzo e di agosto.

§ 2. A piccoli Comuni o frazioni poste in condizioni affatto eccezionali, il Consiglio di Stato può assegnare sussidi straordinari in misura di non più di fr. 400 cadauno.

Art. 3. Gli aumenti triennali d'onorario per i docenti delle scuole elementari sono a carico dello Stato, il quale li versa direttamente agli aventi diritto.

Art. 4. Dove un Comune con almeno 10 scuole elementari nomini un maestro supplente, questi avrà diritto agli onorari ed agli aumenti triennali in conformità dei dispositivi degli articoli precedenti.

§. Hanno diritto agli aumenti triennali i direttori didattici che in caso di bisogno sono tenuti a supplire nella scuola che dirigono.

Art. 5. Se il primo anno di scuola elementare è annesso all' asilo infantile, giusta il § dell' articolo 35 della legge 28 settembre 1914 sull' insegnamento elementare, lo Stato potrà assegnare all' amministrazione dell' asilo un sussidio eguale al 50 per cento del maggior onorario che per tale circostanza l' amministrazione medesima corrisponderà alla maestra dell' asilo.

Art. 6. Le disposizioni che precedono non sono applicabili agli insegnanti non muniti di regolare patente, l' onorario dei quali sarà fissato dai Comuni mediante speciale contratto da approvarsi dal Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 7. Quando il maestro debba abbandonare la propria dimora per stabilirsi nel Comune o nella frazione dove è chiamato a far scuola, ha diritto ad una cucina e ad una camera ammobigliata, alla legna e possibilmente ad un orto.

Queste prestazioni possono venir sostituite da una idennità a richiesta del docente.

In caso di contestazione decide l' Ispettore salvo ricorso al Dipartimento. I locali di cui sopra restano a disposizione del maestro anche durante le vacanze per tutta la durata del periodo di nomina, ma non possono essere ceduti in locazione senza il consenso della Municipalità.

Art. 8. I Comuni ed i maestri che stipulassero o sotto qualsiasi forma anche verbale, convenissero onorario inferiore a quello minimo stabilito dal presente decreto incorreranno nelle seguenti penalità:

a) I maestri saranno multati in 100 fr. In caso di recidiva oltre la multa, incorreranno nella sospensione di un anno.

b) I Comuni non riceveranno il sussidio scolastico dello Stato, salvo regresso contro il Municipio.

Capitolo II. — Ispettori scolastici, funzionari e insegnanti delle scuole secondarie e professionali.

Art. 9. Gli ispettori scolastici, i funzionari e gli insegnanti delle scuole secondarie e delle scuole professionali sono suddivisi per ciò che concerne gli onorari nelle seguenti classi:

Classe I (onorario da fr. 3500 a fr. 4500).

Direttori e professori del Liceo, della Scuola Normale, della Scuola Cantonale di Commercio.

Classe II (onorario da fr. 3300 a fr. 4300).

Ispettore delle Scuole professionali di disegno e d' arti e mestieri.

Professori delle classi superiori del Ginnasio e delle Scuole Tecniche, con sezione letteraria.

Professori di materie teoriche e capi-officina delle Scuole Cantonali d' arti e mestieri.

Classe III (onorario da fr. 2800 a fr. 3600).

Ispettori scolastici di Circondario;

Insegnanti della Scuola di Amministrazione e delle scuole cantonali d' arti e mestieri non compresi nella classe precedente;

Insegnante di disegno ornamentale nel Liceo;

Insegnante di disegno nella Normale;

Insegnante di ginnastica nella Normale.

Classe IV (onorario da fr. 2500 a fr. 3000).

Maestre della Normale, sezione femminile;

Ispetrice degli asili d' infanzia;

Insegnanti di calligrafia nelle scuole normali e nella Scuola Cantonale di Commercio;

Professori delle classi inferiori delle Scuole Tecnico-letterarie e del Ginnasio e delle Scuole Tecniche inferiori;

Maestri delle Scuole pratiche annesse alla sezione maschile della Normale;

Istruttori di ginnastica.

Classe V (onorario da fr. 2000 a fr. 2500).

Maestre delle Scuole Tecniche inferiori;

Maestre delle Scuole pratiche annesse alla Normale femminile;

Docenti delle Scuole professionali e corsi speciali annuali di disegno.

Classe VI (onorario da fr. 800 a fr. 1200).

Docenti dei corsi speciali di disegno e dei corsi per gli apprendisti, in quanto la durata sia di circa 5 mesi all' anno con almeno 3 ore di lezione al giorno.

Art. 10. I funzionari e gli insegnanti di nuova nomina avranno di regola il minimo dell' onorario stabilito per la propria classe.

Il massimo dell' onorario viene raggiunto mediante quattro aumenti triennali:

- a) di fr. 250 (duecentocinquanta) nelle prime due classi;
- b) di fr. 200 (duecento) nella III^a classe;
- c) di fr. 125 (centoventicinque) nella IV^a e V^a classe;
- d) di fr. 100 (cento) nella VI^a classe.

§. Nei Comuni i quali in base all' ultimo censimento federale contano una popolazione superiore a 3000 abitanti gli stipendi dei docenti delle Scuole Tecniche Inferiori, del Ginnasio inferiore e delle classi inferiori delle Scuole Tecniche letterarie saranno aumentati di fr. 200.

Art. 11. Gli onorari dei direttori del Liceo, della Scuola Normale e della Scuola Cantonale di Commercio saranno aumentati di franchi 500 se avranno 5 ore di insegnamento alla settimana, di franchi 1000 al massimo, se ne avranno di più.

Art. 12. Dove più scuole di grado o di natura diversa siano sottoposte ad una unica direzione, questa sarà coadiuvata da vice direttori per ogni singola scuola.

Su richiesta della Direzione sarà pure nominato un vice direttore nelle scuole aventi più di 200 allievi.

I vice direttori sono scelti nel seno del corpo insegnante della rispettiva scuola e sono nominati dal Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 13. Ai docenti delle scuole tecniche, ginnasiali e professionali assunti all'ufficio di direttore ed ai docenti delle Normali assunti all'ufficio di vice direttore per ciascuna sezione sono corrisposte le seguenti gratificazioni annue:

- a) di fr. 500 ai vice direttori delle due sezioni della Normale;
- b) di fr. 300 ai direttori delle scuole tecniche e letterarie e delle scuole professionali di disegno d'arti e mestieri con più di 100 allievi;
- c) di fr. 200 ai direttori delle suddette scuole con meno di 100 allievi;
- d) di fr. 100 ai direttori delle suddette scuole con meno di 50 allievi.

Art. 14. Gli insegnanti delle scuole secondarie sono tenuti a dare fino a 23 ore settimanali di lezione se le materie del loro insegnamento implicano, oltre le ore di classe, l'onere di correzione di compiti o la cura di gabinetti scientifici, e fino a 28 ore settimanali per le materie il cui insegnamento è esente da tali oneri.

§. Per i docenti incaricati della direzione della scuola il numero delle ore settimanali d'insegnamento può essere ridotto, in guisa che i due uffici siano conciliabili e non ne risulti onere soverchio.

Art. 15. Entro i limiti orari di cui all'articolo precedente gli insegnanti devono prestarsi a dare, gratuitamente, lezioni, nelle loro materie, od in materie affini, anche in altre scuole dello Stato ed a supplire i loro colleghi assenti.

§. Quando un insegnante sia chiamato a completare il suo orario di insegnamento in una scuola fuori del Comune dove ha la propria sede, si terrà conto per il compenso anche del tempo richiesto della trasferta e gli saranno rifiuse le spese di viaggio.

Art. 16. Per le ore di lezione eccedenti i limiti di cui all'art. 15 è corrisposto un compenso supplementare per ogni ora settimanale eguale al quoziente dell'onorario annuale del docente per il numero massimo di ore settimanali di lezione cui è tenuto in base all'art. 14 suddetto.

Art. 17. Quando la durata di un corso speciale di disegno o di un corso per gli apprendisti fosse prorogata oltre 5 mesi sarà assegnato al docente un supplemento mensile d'onorario eguale a quello corrisposto nei mesi precedenti.

Capitolo III. — Assistenti, bibliotecari, incaricati, inservienti.

Art. 18. L'onorario degli assistenti ai gabinetti di scienze naturali, dei titolari preposti alla direzione delle biblioteche, degl'in-

caricati di speciali insegnamenti, dei vice direttori non contemplati dall' articolo 13, dell' economo delle Normali e degli inservienti delle scuole pubbliche, è fissato dal Consiglio di Stato a stregua della natura e dell' importanza del lavoro.

Capitolo IV. — Disposizioni complementari.

Art. 19. Quando un funzionario scolastico od un insegnante passa ad altro ufficio compreso in una classe superiore non vengono calcolati, agli effetti dell' art. 10, gli anni di servizio passati nel precedente. Il nuovo onorario non potrà però essere minore di quello percepito precedentemente.

Art. 20. Quando un funzionario od insegnante passi, a richiesta o per ragioni d' ufficio, da una funzione o da un insegnamento ad altri compresi in una classe inferiore, detto funzionario od insegnante beneficia integralmente della sua anzianità di servizio.

Art. 21. Se una scuola o un insegnamento vengono soppressi prima della scadenza del periodo di nomina, i suoi addetti ricevono, a titolo di indennità, una gratificazione non inferiore alla metà e non superiore all' intero onorario percepito l' anno precedente, a giudizio del Consiglio di Stato.

§ 1. Tale indennità è sopportata per intero dallo Stato dove l' onorario del funzionario o dell' insegnante fosse integralmente a carico dello Stato, è invece suddivisa tra lo Stato, il Comune od il Consorzio di Comuni nelle proporzioni in cui era tra essi suddiviso l' onere dell' onorario.

§ 2. Il diritto all' indennità cessa quando le soppressioni di cui al lemma primo del presente articolo coincidano colla fine del periodo di nomina.

§ 3. Il docente chi ha compiuto il 70º anno di età cessa dalle sue funzioni e viene ammesso al beneficio della cassa pensioni.

Art. 22. Dal sussidio federale per la scuola elementare, in base alla legge federale 25 giugno 1903, è annualmente prelevata una somma di fr. 75,000 da destinarsi:

a) in ragione di fr. 50 per ogni scuola elementare come contributo alla quota cantonale d' onorario ai docenti, di cui al § 1 dell' art. 2;

b) ad uno o più degli scopi seguenti, come sarà volta a volta stabilito mediante decreto del Consiglio di Stato:

1. sussidi ai Comuni bisognosi come al § 2 dell' art. 2, oppure per la costruzione di case scolastiche;

2. idem per l' acquisto di mobili e suppellettile scolastica;

3. istituzione di nuovi posti di insegnanti di ginnastica presso le scuole delle valli e delle campagne;

4. sussidi per costruzione di palestre, adattamento di piazzali e acquisto di attrezzi per la ginnastica;

5. borse di studio per la formazione di maestri per le scuole speciali;

6. istituzioni di scuole speciali per anormali durante il periodo obbligatorio di scuola;

7. ampliamento delle Normali e perfezionamento delle scuole pratiche annesse.

§ 1. La rimanente parte del sussidio federale per la scuola elementare e la parte della stessa quota di fr. 75,000 che rimanesse senza destinazione nel corso di un esercizio saranno versati alla Cassa pensione per i docenti.

§ 2. Quando il capitale della Cassa pensioni avrà raggiunto il limite occorrente ad assicurare col proprio reddito, unito alle tasse degli assicurati, il funzionamento regolare dell'istituto, verrà proporzionalmente ridotta oppure soppressa la prestazione dello Stato sul sussidio federale, e la somma corrispondente verrà applicata in misura maggiore negli scopi di cui al lemma primo dell'attuale articolo o ad altri fra gli scopi indicati dalla legge federale. Ciò mediante decreto legislativo.

Capitolo V. — Disposizioni transitorie ed abrogative.

Art. 23. La presente legge, riservato l'esito dell'eventuale esercizio del diritto di „referendum“, entra in vigore coll'anno scolastico 1917—1918.

Art. 24. Coll'entrata in vigore della presente legge tutti i contratti scolastici per il periodo in corso devono essere riveduti, per ciò che concerne gli onorari, in conformità dei dispositivi della medesima.

Art. 25. L'applicazione della presente legge non può avere per conseguenza di scemare le spese che i Comuni sopportano attualmente in proprio per l'onorario dei singoli loro docenti.

Art. 26. Nessuno dei funzionari scolastici od insegnanti che saranno in carica all'entrata in vigore della presente, potrà vedersi ridotto l'onorario che percepiva precedentemente.

Art. 27. Gli aumenti decennali dei quali i docenti delle scuole elementari fossero già al beneficio all'epoca dell'entrata in vigore della presente legge resteranno loro definitivamente acquisiti.

§. Avranno pure diritto ad un aumento decennale i docenti che all'entrata in vigore della presente legge avranno al loro attivo oltre 5 anni di servizio nelle Scuole pubbliche.

Art. 28. I docenti cantonali i quali all'entrata in vigore della presente legge si trovano almeno al sesto anno di insegnamento presso le Scuole pubbliche saranno ammessi a beneficiare immediatamente di un aumento triennale o di una parte di esso sempre che il loro nuovo onorario non superi già o non venga a superare di fr. 400 il loro precedente onorario.

§. I docenti cantonali in carica da più di 16 anni avranno immediatamente diritto a due aumenti triennali e quelli in carica da oltre 24 anni a tre aumenti triennali.

Art. 29. I periodi triennali per gli aumenti successivi cominceranno a decorrere coll' entrata in vigore della presente legge, per i docenti in carica, e dall' anno della rispettiva nomina per i nuovi insegnanti.

Art. 30. Coll' entrata in vigore della presente legge resta abrogato il decreto 25 novembre 1903 circa l' applicazione del sussidio federale alle scuole elementari e tutte le precedenti disposizioni legislative contrarie od incompatibili.

6. Legge sulla Cassa Pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino. (Del 18 gennaio 1917.)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I. — Disposizioni fondamentali.

Art. 1. È istituita dallo Stato una Cassa Pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino, coi fondi dell' attuale Cassa di Previdenza, e mediante i contributi previsti dalla presente legge.

§. La Cassa Pensioni del Corpo insegnante sarà iscritta nel Registro di Commercio.

Art. 2. La Cassa Pensioni è amministrata dallo Stato per mezzo del Dipartimento di Pubblica Educazione in unione col Dipartimento delle Finanze.

Lo Stato ne garantisce l'esistenza e il funzionamento entro i limiti del patrimonio della Cassa e della presente legge.

Art. 3. Il Dipartimento della Pubblica Educazione è coadiuvato da una Commissione di 7 membri eletta direttamente dal Corpo insegnante fra i partecipanti della Cassa alla scadenza di ogni quinquennio.

La Commissione è convocata ogni anno dal Dipartimento per l' accertamento del patrimonio e la verifica della gestione della Cassa, e tutte le volte che potrà essere richiesta del suo parere.

Art. 4. Sono iscritti alla Cassa Pensioni:

a) Tutti gli insegnanti in esercizio nelle scuole pubbliche comunali e cantonali, in possesso dei titoli legali d' idoneità all' insegnamento, nominati dalle competenti autorità;

b) i direttori degli istituti scolastici cantonali, i bibliotecari e gli assistenti ai gabinetti scientifici degli istituti stessi, muniti di titoli d' idoneità all' insegnamento;

c) gli ispettori delle scuole pubbliche di ogni grado;

d) i direttori didattici delle scuole elementari, abilitati all' insegnamento, nominati da un Comune o Consorzio di Comuni avente non meno di dieci scuole, e che a queste dedicano la loro principale attività.

Possono far parte della Cassa, in via facoltativa, le maestre laiche degli Asili d'infanzia, sussidiati dallo Stato, munite di regolare patente e nominate in conformità di legge, come pure i docenti di istituti scolastici di enti morali, che rivestono carattere pubblico ed i Segretari del Dipartimento di Educazione, se muniti di titoli che li abilitano ad insegnare.

Art. 5. Il partecipante alla Cassa che per ragioni di studi complementari col consenso del Dipartimento interrompe l'insegnamento o l'ufficio per un periodo non superiore a 4 anni, rimane iscritto alla Cassa, fermi stanti i contributi dello Stato e dell'interessato in base all'ultimo stipendio percepito.

Il docente non confermato che non avesse potuto ottenere la nomina in altre scuole, purchè provi che ciò avvenne contrariamente alla sua volontà e alle sue istanze, e dichiari di tenersi a disposizione dell'autorità scolastica per quegli uffici d'insegnamento di cui potesse venir richiesto mantiene, rispetto alla Cassa Pensioni, la posizione acquisita nel tempo durante il quale ne fece parte.

Art. 6. Il socio che per qualsiasi altra causa abbandona la scuola o l'ufficio di cui è investito, cessa di essere membro della Cassa; la sua posizione di assicurato viene liquidata entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Riprendendo l'insegnamento od altre funzioni relative, tornerà a parteciparvi.

Capitolo II. — Patrimonio e proventi.

Art. 7. Il patrimonio della Cassa Pensioni è costituito dal capitale posseduto dalla Cassa di Previdenza del Corpo insegnante alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 8. I proventi annuali della Cassa sono i seguenti:

- a) Contributo dello Stato;
- b) contributo dei Comuni o Consorzi di Comuni ed enti morali;
- c) tasse di entrata, annuali e per aumento di onorario;
- d) eventuali donazioni.

Lo Stato assegna annualmente alla Cassa:

- a) Il 5 % sugli onorari percepiti dai docenti delle scuole primarie;
- b) il 7 % sugli onorari complessivamente percepiti dai docenti delle scuole secondarie e dalle maestre degli asili d'infanzia.

Lo Stato è autorizzato a valersi pei suoi contributi della rimanenza del sussidio federale alla scuola primaria, dedotta ogni anno la somma dovuta ai maestri di scuola primaria in ragione di 100 fr. ciascuno e 4000 fr. per somministrazioni gratuite alle scuole medesime.

I Comuni assegnano alla Cassa ogni anno il 2 % dell'onorario percepito dai rispettivi docenti di scuola primaria.

I Comuni, Consorzi di Comuni o enti morali aventi scuole professionali o di altro ordine secondario o superiore, dipendenti da essi direttamente, ma sussidiate dallo Stato o dalla Confederazione,

corrispondono alla Cassa il 7 % della somma complessiva degli onorari che percepiscono i docenti delle anzidette scuole, partecipanti alla Cassa stessa.

Tutti i membri della Cassa Pensioni pagano:

a) Una tassa d'ammissione del 4 % sul loro onorario fino al 25^o anno di età, del 6 % fino al 35^o, e dell' 8 % oltre questa età;

b) una tassa annuale del 5 % sull' onorario di ciascuno;

c) il 4 % una volta tanto su ogni aumento d'onorario, tante volte quanti sono gli anni di servizio con stipendio immediatamente inferiore più uno, purchè la somma da pagarsi non superi l' aumento stesso.

Art. 9. I contributi in natura (alloggio, legna, ecc.), che il docente o il funzionario riceve dal Comune o dallo Stato, sono contati nello stabilire la somma totale dell' onorario che il docente o il funzionario stesso complessivamente percepisce; sono parimenti calcolate le gratificazioni per incarichi annuali concernenti la scuola.

Art. 10. Nella determinazione dei contributi e delle pensioni non si tiene conto della parte di onorario, eccedente i 3000 fr.

Il socio cui venisse diminuito l' onorario, per cambiamento di ufficio o per qualsiasi altra causa, ha diritto di mantenersi assicurato tutto l' onorario che percepiva precedentemente, continuando a pagare la relativa tassa.

Art. 11. Il versamento dei contributi cantonali è fatto alla chiusura del primo semestre di ogni anno.

Le tasse dei soci sono pagate mediante trattenuta sugli stipendi e sussidi dovuti ai singoli assicurati, ogni trimestre per i docenti delle scuole cantonali, e alla fine dell' anno scolastico per i maestri delle scuole elementari; quelle dei Comuni, dei Consorzi di Comuni o di enti morali sono dedotte dai sussidi scolastici che lo Stato corrisponde ai Comuni medesimi.

Art. 12. Allo spirare di ogni quinquennio il Dipartimento di Pubblica Educazione farà allestire un bilancio tecnico della Cassa Pensioni, per eventuali proposte di modifica del piano di contribuzioni.

Capitolo III. — Amministrazione finanziaria.

Art. 13. La custodia dei capitali e dei valori e il servizio di Cassa sono affidati alla Banca di Stato.

Art. 14. I capitali della Cassa saranno senza ritardi, mediante decreto del Consiglio di Stato, investiti in obbligazioni cantonali, federali, comunali, o della Banca di Stato, al miglior tasso possibile.

Art. 15. Il Dipartimento della Pubblica Educazione provvede alla regolare amministrazione della Cassa e ne rende conto annualmente al Gran Consiglio, unitamente alla propria gestione.

Art. 16. Il diritto alla pensione è acquisito dopo 10 anni di partecipazione alla Cassa.

Capitolo IV. — Pensione e restituzione di tasse.

Art. 17. La pensione è liquidata in base all' onorario massimo percepito dall' assicurato, all' atto del suo collocamento in pensione.

Essa corrisponde al 30 %, dopo il decimo anno di servizio, ed aumenta del 1 % ogni nuovo anno di servizio fino al 30° e del 2 % da questo al 35°, in cui raggiungerà il 60 % dell' onorario, punto massimo che non potrà essere sorpassato.

Art. 18. Il computo degli anni comincia dall' anno scolastico in cui l' assicurato entrò a far parte della Cassa.

Art. 19. La messa in pensione è giudicata dal Dipartimento di Pubblica Educazione su domanda o d' officio.

La domanda dev' essere accompagnata dal certificato di due medici, i quali dichiarino che il postulante si trova nell' impossibilità fisica o mentale di continuare ad adempiere regolarmente i doveri del suo ufficio.

Al Dipartimento è riservato il diritto di chiamare altro medico di fiducia per nuovo esame dell' assicurato.

La pensione decorre dalla data in cui cessa lo stipendio.

Art. 20. Alla morte di un assicurato in attività di servizio o pensionato, la vedova riceve la metà e ciascun figlio un quinto della pensione cui il defunto avrebbe avuto diritto al momento della morte o che già percepiva.

La pensione dei figli non può, in nessun caso, superare complessivamente la metà di quella del padre. Il diritto di riceverla cessa per i figli, a 18 anni compiuti.

Art. 21. Alla morte di una vedova pensionata o di un assicurato vedovo, i figli loro avranno diritto ognuno ad $\frac{1}{5}$ del 90 % della pensione che spettava o sarebbe spettata alla madre o al padre defunti. La somma complessiva delle loro quote non dovrà superare, in nessun caso, l' accennato 90 %. Il diritto cessa a 18 anni compiuti.

Art. 22. Alla morte di un assicurato nubile, che lasci ascendenti, dei quali era l' unico sostegno, questi riceveranno il 40 % della pensione cui aveva diritto.

Art. 23. Alla morte di una maestra ciascun figlio fino all' età di 18 anni riceverà un quinto della pensione che sarebbe spettata alla madre. La pensione dei figli non potrà superare la metà di quella della madre.

Art. 24. Una maestra vedova di un assicurato conserva i diritti suoi e quelli dei figli alla pensione.

Art. 25. Se un pensionato prende moglie, la vedova e i figli superstiti di tale matrimonio non avranno diritto a pensione.

Art. 26. Il pensionato che assume una supplenza nell' insegnamento, perde per la durata della stessa il diritto alla pensione.

Art. 27. Il versamento delle pensioni sarà fatta mensilmente.

Art. 28. La pensione versata dalla Cassa agli assicurati ed alle loro famiglie non può essere ceduta, impegnata o pignorata.

Art. 29. Il socio che, per qualsiasi motivo, esce dalla Cassa ha diritto, se nei primi 10 anni di partecipazione alla Cassa, alla restituzione del 90 %, se dopo 10 anni del 75 % delle tasse pagate, senza gli interessi.

Art. 30. Il socio uscito dalla Cassa, quando riprende il servizio alla scuola pubblica del Cantone o dei Comuni è obbligato a rientrarvi, riversando l'intera indennità d'uscita.

È pure obbligato a rientrarvi il pensionato che ottiene la riabilitazione d'insegnamento.

Capitolo V. — Contestazioni e ricorsi.

Art. 31. Contro le risoluzioni del Dipartimento della Pubblica Educazione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, entro 20 giorni dalla data del decreto dipartimentale.

Art. 32. Il Consiglio di Stato decide tutte le vertenze relative al collocamento in pensione ed alla liquidazione di essa, e quelle derivanti da interpretazioni della presente legge.

Contro tutte le decisioni governative è ammesso ricorso in ultima istanza al Tribunale d'Appello, entro il termine perentorio di 20 giorni.

Capitolo VI. — Disposizioni transitorie.

Art. 33. I decreti legislativi 5 maggio 1902, 25 novembre 1903 e 26 maggio 1904 sono abrogati.

Art. 34. Gli ammessi alla Cassa di Previdenza in virtù dello Statuto approvato col citato decreto legislativo 26 maggio 1904, passano di diritto nella Cassa Pensioni.

Art. 35. Fino a quando non potrà essere attivata la Cassa malattie, le preesistenti sovvenzioni saranno corrisposte in conformità degli analoghi dispositivi del suaccennato statuto.

Art. 36. La presente legge entrerà in vigore trascorso il termine dell'esercizio di referendum.

7. Decreto legislativo sulle gratificazioni ai docenti ed ispettori delle Scuole pubbliche cantonali e comunali, alla ispettrice e maestre degli asili infantili. (Del 17 gennaio 1917.)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino,
Sulla proposta del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. Ai docenti ed agli ispettori delle scuole pubbliche cantonali e comunali, come pure alle maestre degli asili infantili sussidiati dallo Stato ed alla ispettrice degli stessi, è concessa, per l'anno

scolastico 1916-1917, una indennità speciale, per il rincaro della vita, nella misura stabilita dagli articoli seguenti.

Art. 2. Detta indennità viene concessa a coloro il cui onorario non supera i fr. 3500 all'anno.

Essa viene commisurata come segue:

1. Per docenti ed ispettori:

- a) in quanto il loro stipendio non superi i fr. 1500, fr. 200 annui se ammogliati e fr. 100 se celibi;
- b) in quanto lo stipendio stia tra i fr. 1501 ed i fr. 2500, fr. 180 annui se ammogliati e fr. 90 se celibi;
- c) in quanto lo stipendio sia compreso tra i fr. 2501 ed i fr. 3500, fr. 150 annui se ammogliati e fr. 75 se celibi.

2. Per tutte le maestre e pell' ispettrice degli asili:

- a) in quanto il loro stipendio non superi i fr. 1500, fr. 120 annui se maritate e fr. 80 se nubili;
- b) in quanto lo stipendio sia compreso fra i fr. 1501 e i fr. 2500, fr. 100 annui se maritate e fr. 60 se nubili.

Art. 3. Nel determinare gli onorari di ciascun docente od ispettore devesi tener conto, oltre che dello stipendio fisso, di tutti i proventi accessori, in denaro, escluse soltanto le indennità di trasferta.

§. Dagli stipendi stessi dovranno tuttavia essere detratti i contributi assegnati ai docenti pell'alloggio e la legna, nella misura che sarà determinata singolarmente dal Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 4. Nessuna indennità è dovuta ai semplici incaricati di insegnamenti speciali.

Art. 5. I docenti vedovi, divorziati o legalmente separati, con prole, sono equiparati ai conjugati.

Art. 6. I Comuni e le amministrazioni degli asili privati concorreranno in ragione del 25 % dell'indennità dovuta ai docenti delle loro scuole comunali ed infantili.

Qualora si tratti di piccoli Comuni, posti in condizioni eccezionali, il Consiglio di Stato può concedere l'esonero del contributo loro spettante o di parte dello stesso.

Art. 7. Dalla quota incombente al Comune od alle amministrazioni suddetti verranno dedotte le indennità che risultassero essere già state dagli stessi assegnate pel medesimo titolo e pell' anno scolastico in corso sino a concorrenza del 25 % come sopra.

Art. 8. Il riparto fra Cantone e Comuni od amministrazione degli asili sarà fatto per cura del Dipartimento della Pubblica Educazione a cui è devoluta altresì la determinazione dell'indennità dovuta ad ogni docente ed ispettore.

Contro le risoluzioni del Dipartimento è dato il ricorso al Consiglio di Stato in carta semplice ed entro il termine di 15 giorni dalla loro comunicazione.

Art. 9. Le indennità saranno pagate entro il secondo semestre 1917 e non potranno essere computate pel contributo dovuto dai docenti alla Cassa di Previdenza del Corpo insegnante.

§. A coloro che dovessero abbandonare il loro ufficio prima della chiusura dell' anno scolastico sarà corrisposta soltanto la quota di indennità proporzionata al numero dei mesi d' insegnamento prestati.

Art. 10. Pel pagamento delle indennità di cui sopra sono concessi al Consiglio di Stato i crediti necessari da prelevarsi sulle entrate ordinarie del bilancio.

§. Esso dedurrà la quota incombente ai Comuni ed agli asili dall' importo dei sussidi loro spettanti sull' esercizio in corso.

Art. 11. Il presente decreto, essendo di natura urgente, entra immediatamente in vigore.

XXII. Kanton Waadt.

1. Universität.

I. Université de Lausanne. Règlement de la section des sciences pédagogiques. (Du 3 août 1917.)

I. La section des Sciences pédagogiques est administrée, sous la direction générale du Conseil de l'Ecole, par une commission formée des professeurs spécialement chargés de l'enseignement pédagogique.

II. Sont admis à suivre les cours tous les étudiants et auditeurs dont il est fait mention à l'art. 7 du règlement de l'Ecole des sciences sociales.

Sont admis à participer aux exercices et travaux pratiques de la Section de pédagogie les candidats à la licence de pédagogie et les candidats au certificat d'aptitude.

D'autres étudiants et les auditeurs peuvent y être admis à titre exceptionnel.

Les candidats dont la langue maternelle n'est pas le français doivent prouver qu'ils ont une connaissance suffisante de la langue française. Le Conseil de l'Ecole apprécie.

III. Le président désigne la Commission d'examens parmi les membres de la Commission des études pédagogiques.

En outre, le Département de l'instruction publique désigne un expert pour les examens du certificat d'aptitude. Il peut en désigner un pour la licence.

L'expert fait partie de la Commission d'examens.

IV. Pour être admis aux examens, le candidat doit satisfaire aux conditions prévues aux art. 21 et 22 du règlement de l'Ecole des sciences sociales, à savoir: être immatriculé à l'Université et être porteur du baccalauréat ès-lettres ou ès-sciences de Lausanne ou d'un titre jugé équivalent par le Conseil de l'Ecole.